

Sentenza n. 8 del 30/05/2017  
Ruolo T.F. n. 008/2017

**IL TRIBUNALE FEDERALE  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

composto dagli Avv.:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Avv. Filippo CECE – Componente Supplente

Avv. Andrea GIUGNI – Componente Supplente

riunitosi il 19 maggio 2017 presso gli uffici federali per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 2/2017, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti del sig. **Massimo Pagnini**.

**Premesso che:**

- 1) In data 15 marzo 2017 perveniva alla Procura il supplemento di referto arbitrale relativo alla gara di Campionato Nazionale A1 disputata a Valdagno in data 11 marzo 2017 sottoscritto dall'arbitro Giovanni Andrisani;
- 2) dal predetto documento emergeva che il Signor Massimo Pagnini, Presidente della ASD Follonica - Artistico, aveva pronunciato le seguenti frasi rivolte agli arbitri di gara: *“Voi arbitri siete tutti uguali e vergognosi, state rovinando l'hockey, non capite un cazzo, vergogna voi e chi vi manda in giro a fare danni”* (come da atto che si richiama integralmente);
- 3) con avviso di conclusione indagini del 29 marzo 2017 il Procuratore Federale, dando atto di aver aperto apposito fascicolo disciplinare e di aver acquisito agli atti il supplemento di referto arbitrale, la documentazione tra cui la dichiarazione del 23 marzo 2017 scritta del secondo arbitro della gara, Signor Enrico Uggeri, ritenendo integrati gli illeciti disciplinari ex artt. 1, 6 e 28, comma 2 lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.S.R., informava il sig. Massimo Pagnini e la società ASD Follonica Hockey (cod. 280), dell'intenzione di procedere al loro deferimento ed invitava i medesimi a far pervenire entro 7 gg. eventuali memorie difensive;
- 4) nel termine indicato pervenivano le memorie difensive a firma del Sig. Massimo Pagnini anche nella qualità di Presidente della società;
- 5) in data 12 aprile 2017 il Procuratore Federale disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale Federale affinché procedesse *«disciplinarmente nei confronti del Signor Massimo Pagnini per la violazione dell'art. 1 - “Doveri ed Obblighi”, dell'art.6) “Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali e dell'art. 28, co. 2 lett. b) del Reg. di Giustizia e Disciplina della FIHP per avere pronunciato le frasi riportate in narrativa. E nei confronti della ASD Follonica (cod. 280) per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del*

*Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.S.R. per l'operato del suo Presidente»*, mandando alla Segreteria per le comunicazioni di rito;

- 6) in data 4 maggio 2017 il Signor Massimo Pagnini tramite e-mail presentava istanza di patteggiamento chiedendo che gli venisse applicata la pena di mesi 1 e giorni 15 di inibizione;
- 7) all'udienza fissata per il 10 maggio 2017 l'incolpato, presente in videoconferenza Skype, veniva informato del fatto che, ai sensi dell'art. 76 del R.G.D., non sarebbe stato possibile ratificare il patteggiamento in virtù dei suoi precedenti, per cui il Tribunale rinviava il dibattimento all'udienza al 19 maggio per consentire al deferito di illustrare la propria difesa;
- 8) all'udienza fissata per il 19 maggio 2017, sentito l'incolpato, chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisito formalmente il fascicolo delle indagini e dichiarata l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti, il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio per deliberare, argomentava come segue:

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si rileva che l'incolpato ha riconosciuto, nella memoria difensiva del 4 aprile 2017, la paternità delle dichiarazioni oggetto di indagine, giustificando l'utilizzo di tali espressioni in replica ad un, a suo dire, marchio errore da parte degli arbitri nel sanzionare *«con un semplice fallo di squadra e non con l'espulsione temporanea ed il tiro diretto»* il giocatore della squadra avversaria, in una azione di gioco dove, tra l'altro, un giocatore della ASD Follonica rimaneva gravemente infortunato.

Sul punto il Collegio, come ha avuto modo in più occasioni di affermare, ritiene che le valutazioni che si concretizzano nell'espressione di un giudizio o di un'opinione configurano l'esimente del diritto di critica, purché non oltrepassino limiti di continenza ben precisi: la critica deve concretizzarsi, in definitiva, da un lato, in un dissenso motivato e, dall'altro, in valutazioni misurate e, comunque, non gratuitamente lesive dell'altrui dignità morale e professionale.

Al contrario il limite per l'esercizio di tale diritto deve considerarsi travalicato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale, la figura morale del soggetto criticato.

A ciò si aggiunga che anche la continenza espressiva va rispettata anche in ambienti sociali e in contesti dialettici tipicamente connotati da fieri rapporti conflittuali, all'interno dei quali sono tollerati toni più aspri, che, tuttavia, devono sempre risultare civili.

In base al principio sopra espresso, l'affermazione pronunciata dal sig. Pagnini *«Voi arbitri siete tutti uguali e vergognosi, state rovinando l'hockey, non capite un cazzo, vergogna voi e chi vi manda in giro a fare danni»*, giustificata dall'autore con l'affermazione *«non era mia intenzione offendere la dignità, il decoro ed i prestigio né della F.I.S.R. né, tanto meno dei sigg. Andrisani ed Uggeri, ma semplicemente manifestare il mio disappunto per quella che a me, a caldo, è sembrata un'ingiustizia dovuta ad un errore abbastanza evidente degli arbitri»* oggettivamente travalica il perimetro al cui interno è esercitabile il diritto di critica, e trascende in un attacco personale alla figura morale degli arbitri.

Il comportamento tenuto dal Signor Massimo Pagnini ha violato, pertanto, a parere di questo Tribunale, i principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva nonché offeso alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali.

Né possono trovare giustificazione il fatto che un giocatore della ASD Follonica si fosse infortunato all'esito di uno di scontro di gioco, tenuto conto del fatto che anche una sanzione più applicata al colpevole, nulla avrebbe cambiato a maggior tutela dell'infortunato.

La portata offensiva delle espressioni impiegate è stata razionalizzata, del resto, finanche dallo stesso Pagnini, il quale, nella memoria difensiva, ammette *«l'innegabile censurabilità del mio comportamento, del quale approfitto per scusarmi con gli ufficiali di gara»*, tanto da determinarsi a presentare istanza di patteggiamento.

Quest'ultima non è stata accolta, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del R.G.D., per la presenza di condotte recidivanti, che comportano anche l'aumento della sanzione applicabile nel presente giudizio.

Il Tribunale ritiene, in definitiva, che i fatti denunciati integrino gli estremi dell'illecito disciplinare ex art. 1 e 6 del R.G.D. e che, di conseguenza, debba applicarsi al Signor Massimo Pagnini la sanzione di giorni 30 di inibizione, aumentata per effetto della recidiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. b) del citato regolamento, di ulteriori giorni 15; in considerazione del carattere estemporaneo ed istintivo della condotta, strutturalmente non inquadrabile nell'azione societaria - e, per tale ragione, di difficile prevenzione da parte della società incolpata - il Tribunale stima equo applicare alla ASD Follonica Hockey, a titolo di responsabilità diretta per l'operato del suo Presidente, la sola deplorazione.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come in epigrafe composto:

- **Condanna** il signor Massimo Pagnini, in relazione alla contestata violazione degli art. 1, 6 e 28, comma 2 lett. b) del R.G.D., applicando nei suoi confronti la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico per 45 giorni;
- **Condanna** la società ASD Follonica Hockey, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del R.G.D., applicando, nei suoi confronti, la sanzione della deplorazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 19 maggio 2017

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Filippo CECE – Componente Supplente

F.to Avv. Andrea GIUGNI - Componente supplente

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

SENTENZA  
GIUSTIZIA SPORTIVA – TRIBUNALE FEDERALE